



TRIBUNALE DI FIRENZE  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

procedimento n° \_\_\_\_\_ del R.G. N.R. e n° \_\_\_\_\_ del R.G. G.I.P.

**ORDINANZA DI RIGETTO**  
**DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI**  
(art. 47 del decreto legislativo n° 231 del 2001)

Il giudice per le indagini preliminari Angelo Antonio Pezzuti, visti gli atti del procedimento penale sopra numerato a carico di

1. Società consortile **N** \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante, con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, difesa di fiducia dall'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di Milano con studio a Milano in via \_\_\_\_\_
2. Società **C** \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante, con sede in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, difesa di fiducia dall'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di Milano con studio a Milano in via \_\_\_\_\_
3. **S** \_\_\_\_\_ S.p.A., nella persona del legale rappresentante, con sede a \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, difesa di fiducia dall'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ con studio ivi in piazza \_\_\_\_\_ e dall'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di Roma con studio ivi in \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_
4. Società **I** \_\_\_\_\_ S.p.A., nella persona del legale rappresentante, con sede a Roma in via \_\_\_\_\_, difesa di fiducia dall'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di Roma con studio a Roma con studio ivi in via \_\_\_\_\_
5. Società **V** \_\_\_\_\_ s.r.l., nella persona del legale rappresentante, con sede a \_\_\_\_\_, difesa di fiducia dall'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di Firenze con studio ivi in viale \_\_\_\_\_
6. Società **H** \_\_\_\_\_ s.r.l., con sede a Roma in via \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante, difesa di fiducia dall'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di Roma con studio ivi in via \_\_\_\_\_
7. Società **HY** \_\_\_\_\_ s.r.l., con sede a \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante, difesa di fiducia dall'avvocato \_\_\_\_\_ el Foro di Firenze con studio ivi in via \_\_\_\_\_

per le seguenti imputazioni

Società **N** \_\_\_\_\_ :

V) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25 undecies D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 256 e 260 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. I), L) e N) commessi da **S** \_\_\_\_\_ **G** \_\_\_\_\_ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.

In Firenze ed altrove dal luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l'art 25 undecies) e sino ad oggi.

Z) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24, 24 ter D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 416 640 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. H), M) commessi da **S** \_\_\_\_\_ **G** \_\_\_\_\_ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.

In Firenze ed altrove dal gennaio 2001 e sino ad oggi.

AA) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 24 ter e 25 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 416, 321 323 codice penale D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alla lett. P) commessi da S/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.  
In Firenze ed altrove dal gennaio 2011 e sino ad oggi.

**Società C/**

BB) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25 undecies D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 256 e 260 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. I), L) e N) commessi da B/ , F/ BR/ e BO/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.  
In Firenze ed altrove dal luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l'art 25 undecies) e sino ad oggi.

CC) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 640 meglio sopra indicati alle lett. M) commessi da B/ e F/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.

In Firenze ed altrove dal gennaio 2011 e sino ad oggi.

DD) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 24 ter e 25 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 416, 321 323 codice penale meglio sopra indicati alle lett. P), Q) e R), commessi da L/ , BR/ e BO/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.  
In Firenze ed altrove dal gennaio 2011 e sino ad oggi.

**Società I/**

EE) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25 undecies, 26 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 256 e 260 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. N) commessi da L/ FE/ e C/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.  
In Firenze ed altrove dal luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l'art 25 undecies) e sino ad oggi.

FF) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 24 ter e 25 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 416, 321 323 codice penale meglio sopra indicati alle lett. P), Q), R) e S) commessi da LO/ , L/ e FE/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.

**Società V/ , Società H/ e Società HY/**

GG) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25 undecies D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 256 e 260 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. I) e L) commessi da V/ , Ba/ , Be/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.  
In Firenze ed altrove dal luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l'art 25 undecies) e sino ad oggi.

HH) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 640 codpen meglio sopra indicati alle lett. M) commessi da V/ , Ba/ , Be/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.  
In Firenze ed altrove dal gennaio 2011 e sino ad oggi.

**Società SELI**

LL) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 24 e 24 ter D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 416 640 c.p. meglio sopra indicati alle lett. H) commessi da BU/ e VI/ nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.  
In Firenze ed altrove dal gennaio 2011 e sino ad oggi.



MM) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25 undecies, 26 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 56 260 D. L.vo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. N) commessi da BU e V nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.  
In Firenze ed altrove dal luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l'art 25 undecies) e sino ad oggi.

osserva quanto segue:

- 1 -

Il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n° 231 del 2001, ha chiesto l'applicazione delle seguenti misure interdittive:

per la società N : l'interdizione dell'esercizio della attività nell'appalto Tav di Firenze;

per la società S : l'interdizione dell'esercizio della attività nell'appalto Tav di Firenze;

per la società I : l'interdizione dell'esercizio della attività di stazione appaltante per conto di RFI nell'appalto Tav di Firenze;

per la società V : la revoca della autorizzazione alla gestione dei rifiuti;

per le società Hi e H : il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel corso dell'udienza del 10 marzo 2014 il Pubblico Ministero ha rinunciato alle sue richieste con riferimento alla società S , alla società H e alla società Hy specificando che, nelle more, era venuta meno, per varie ragioni, l'attualità del pericolo. Nel confronti di tali soggetti deve, pertanto, ritenersi cessata la materia del contendere.

- 2 -

Con specifico riferimento alla società H : va disattesa la richiesta del difensore di pronunciarsi in merito ai gravi indizi di colpevolezza.

In primo luogo perché il Pubblico Ministero ha rinunciato alla sua richiesta sicché non vi è assolutamente la possibilità di esaminare l'istanza cautelare. Stabilisce infatti l'art. 45 del decreto legislativo n° 231 del 2001 (al pari dell'art. 291 del c.p.p.) che le misure cautelari sono disposte dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, con ciò escludendo, da un lato, l'adozione di misure senza l'iniziativa del rappresentante della pubblica accusa.

In secondo luogo perché, nell'ambito delle misure cautelari, il pericolo non costituisce una condizione dell'azione, ma un presupposto di essa, sicché il suo venir meno impone il rigetto della richiesta senza la possibilità di verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In terzo luogo per una questione di economia processuale trattandosi, comunque, di dover effettuare una valutazione complessa senza alcuna concreta utilità processuale.

- 3 -

Occorre, pertanto, esaminare le richieste d'interdizione dell'esercizio della attività nell'appalto Tav di Firenze presentata nei confronti della società N e nei confronti della società I e la richiesta di revoca della autorizzazione alla gestione dei rifiuti presentata nei confronti della società V

In tema di misure cautelari interdittive applicabili all'ente per l'illecito dipendente da reato, la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito stesso. Pertanto l'ambito di valutazione del giudice deve comprendere non soltanto il fatto reato, cioè il primo presupposto dell'illecito amministrativo,

ma estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente e il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231, verificando se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, è necessario accertare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 13 D.Lgs. n. 231, che subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti.

Infine, anche nella fase cautelare il giudice deve fondare la sua valutazione in rapporto ad uno dei due modelli di imputazione individuati negli artt. 6 e 7 D.Lgs. cit., l'uno riferito ai soggetti in posizione apicale, l'altro ai dipendenti, modelli che presuppongono un differente onere probatorio a carico dell'accusa.

Con riferimento esclusivo ai fatti reati deve ritenersi consentito, nel provvedimento applicativo di una misura cautelare interdittiva il ricorso alla tecnica di motivazione "per relationem", con rinvio all'ordinanza cautelare emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato, solo in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi circa la sua effettiva consumazione (si confronti Cass. pen., Sez. II, 26 giugno 2008, n° 30412; Sez. VI, 23 giugno 2006, n° 32627).

Nel caso in esame, con riferimento ai delitti di cui ai capi I), L), H), M), P), richiamati dai capi d'imputazione EE) ed FF) per la società I e dai capi d'imputazione V), Z) ed AA) per la società N va pertanto richiamata integralmente l'ordinanza applicativa della misura cautelare a carico delle persone fisiche. Con riferimento ai delitti di cui ai capi N), Q) ed R) può comunque farsi riferimento all'ordinanza applicativa della misura cautelare nella sua interezza laddove le condotte relative alla presentazione delle riserve e alla natura dei rifiuti sono ampiamente trattate.

- 4 -

La richiesta nei confronti della società I concerne due illeciti amministrativi. Quello di cui al capo EE) previsto dagli artt. 5 e 25 undecies, 26 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 256 e 260 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. N) commessi da L, Fe e C nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono in Firenze ed altrove dal luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l'art 25 undecies) e sino ad oggi. La seconda contestazione riguarda il capo FF) relativamente all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 24 ter e 25 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 416, 321 323 codice penale meglio sopra indicati alle lett. P), Q), R) e S) commessi da L, L e Fe nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono.

- 5 -

Occorre rilevare che per i delitti di cui al capo N), come richiamato dal capo EE), nonché per i delitti di cui ai capi P), Q), R) e S), come richiamati dal capo FF), ai sensi, rispettivamente del sesto comma dell'art. 25 undecies e del quinto comma dell'art. 25 del decreto legislativo n° 231 del 2001, è possibile l'applicazione della sanzione dell'interdizione.

Ai sensi dell'art. 45 e del secondo comma dell'art. 46 dello stesso decreto deve, pertanto, ritenersi possibile, anche in via cautelare l'applicazione della sanzione dell'interdizione.

Tuttavia l'art. 5 sancisce che l'ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio e l'art. 13 precisa che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

Ne consegue, pertanto, che, anche per l'applicazione della sanzione interdittiva in via cautelare occorre stabilire se sussistano, quanto meno dei gravi indizi, circa la percezione in capo all'ente di profitti di rilevante entità (si confronti Cass. pen., Sez. II, 24 novembre 2011, n° 4703 e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 28 ottobre 2004 in Corriere del Merito, 2005, 3, 319).

La determinazione del profitto conseguito dall'ente va effettuata tenendo conto del vantaggio eventualmente derivante in conseguenza dello svolgimento dell'operazione

economica oggetto del reato presupposto (nella specie, quello di corruzione). La nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito (si confronti Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n° 32627).

Preliminarmente va rilevato che il Pubblico Ministero non ha né dedotto né dimostrato la sussistenza dei profitti in questione ed il giudice non ravvede gli stessi dall'esame degli atti. Occorre, infatti, tener conto del particolare ruolo ricoperto dalla società Italferr nell'ambito dell'appalto in esame. La società I non ha alcun rapporto economico con gli appaltatori in quanto non effettua alcun pagamento nel loro confronti né riceve pagamenti da parte dei medesimi. Essa, come attestato dalla documentazione prodotta, percepisce solo un corrispettivo calcolato applicando una percentuale sulle opere appaltate e sugli importi liquidati all'appaltatore per i lavori eseguiti.

Ne consegue, pertanto, che con riferimento ai delitti di cui ai capi di imputazione N), P), Q) ed R) la società I non avrebbe tratto alcun profitto né della configurazione dei rifiuti come terre da scavo né dal riconoscimento di eventuali riserve.

Diversamente un profitto sarebbe configurabile con riferimento al capo di imputazione S) atteso che, dal mancato riconoscimento della validità paesaggistica, poteva sicuramente derivare uno svantaggio anche per la società I in conseguenza del mancato svolgimento di parte delle opere o del loro rilevante ritardo nell'esecuzione.

- 6 -

Ritiene comunque il giudice che non sussistano, nel caso in esame, fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

La carenza di tale pericolo consegue:

- all'allontanamento da parte della società II delle persone fisiche che materialmente hanno posto in essere le condotte delittuose;
- all'aver intrapreso una procedura di valutazione della natura dei rifiuti avvalendosi di un ente pubblico, quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quale soggetto incaricato di effettuare tale valutazione;
- all'aver disposto la rinnovazione della valutazione delle riserve;
- all'aver rinnovato la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

- 7 -

In via più generale occorre ritenere che la società I abbia adottato un modello organizzativo idoneo ad impedire la rinnovazione degli stessi.

L'osservanza, nell'adozione del modello di organizzazione societaria, delle regole di cui all'art. 6, del decreto legislativo n° 231 del 2001, costituisce, infatti, una misura idonea a prevenire la commissione dei reati di rilevante entità ai fini della responsabilità amministrativa della persona giuridica e pertanto, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari previste in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per escludere il pericolo di recidiva può rilevare anche l'istituzione, da parte della società, di un modello di organizzazione e di gestione.

La società I ha elaborato un insieme di prescrizioni, divieti e coordinamento che consentano, nello stesso tempo, il proficuo funzionamento dell'azienda e la prevenzione specifica dei reati nella cui commissione potrebbe essere coinvolta la società.

Esso risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello in questione appare sufficiente a fronteggiare anche l'esigenza cautelare indicata dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza relativa alla carenza di controlli sull'attività svolta dalla direzione dei lavori. Esso, infatti, prevede espressamente i compiti di controllo dell'alta sorveglianza sulla direzione dei lavori, tra i quali *"controllare l'operato della Direzione Lavori nella verifica della rispondenza delle opere realizzate ai requisiti contrattuali e di legge"*.

Va, peraltro, evidenziato che la società I ha documentato di essere, in più occasioni, intervenuta nei confronti della direzione dei lavori contestandone la condotta (si vedano gli allegati 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater trasmessi il 13 marzo 2014).

- 8 -

Con riferimento alla società N, il Pubblico Ministero ha fatto riferimento alle contestazioni contrassegnate dalle lettere:

V) relativa all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25 undecies D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 256 e 260 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. I), L) e N) commessi da S e G nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono poste in essere a Firenze ed altrove dal luglio 2011;

Z) relativa all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24, 24 ter D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli articoli 416 e 260 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. H), M) commessi da S e G nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono, poste in essere a Firenze ed altrove dal gennaio 2001;

AA) relativa all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 24 ter e 25 D.Lvo n. 231/2001 in relazione agli artt. 416, 321 e 323 codice penale D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alla lett. P) commessi da S nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono, poste in essere a Firenze ed altrove dal gennaio 2011.

- 9 -

Come sopra indicato, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi circa la consumazione dei delitti presupposti si deve fare riferimento all'ordinanza cautelare emessa nei confronti delle singole persone fisiche che hanno commesso il reato.

Ritiene comunque il giudice che non sussistano, nel caso in esame, fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

La carenza di tale pericolo consegue all'allontanamento da parte della società N delle persone fisiche che materialmente hanno posto in essere le condotte delittuose: dai documenti prodotti risulta che l'ente ha provveduto a sostituire gli amministratori coinvolti, sia il consigliere L sia il presidente S hanno, infatti, rassegnato le dimissioni e sono stati sostituiti nelle loro cariche.

- 10 -

La società N ha, inoltre, adottato un modello organizzativo idoneo ad impedire la rinnovazione degli stessi. Come si è visto l'osservanza, nell'adozione del modello di organizzazione societaria, delle regole di cui all'art. 6, del decreto legislativo n° 231 del 2001, costituisce, infatti, una misura idonea a prevenire la commissione dei reati di rilevante entità ai fini della responsabilità amministrativa della persona giuridica e pertanto, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari previste in materia di responsabilità

amministrativa degli enti, per escludere il pericolo di recidiva può rilevare anche l'istituzione, da parte della società, di un modello di organizzazione e di gestione.

La società N. ha elaborato un insieme di prescrizioni, divieti e coordinamento che consentano, nello stesso tempo, il proficuo funzionamento dell'azienda e la prevenzione specifica dei reati nella cui commissione potrebbe essere coinvolta la società.

Il modello in questione sembra prevedere anche la istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di modelli attribuita ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

- 11 -

In particolare, la società N. ha messo a disposizione dell'organismo di sorveglianza sopra indicato la parte speciale del modello e quattordici procedure comportamentali, tra le quali quelle che riguardano le aree a rischio di reato dello stesso genere di quelli per i quali si procede.

Sono state sottoposte alla valutazione dell'organismo in questione le procedure relative al processo ambientale, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla qualifica dei fornitori, alle prove, ai controlli ed ai collaudi.

Inoltre la società N. ha fornito la dimostrazione di aver provveduto alla diffusione del modello adottato nonché di aver proceduto alla formazione dei principali responsabili di tutte le funzioni dell'ente.

- 12 -

Con riferimento alla società V il Pubblico Ministero ha fatto riferimento alle contestazioni contrassegnate dalle lettere:

GG) relative all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25 undecies D.Lvo n. 231/2001 in relazione gli artt. 256 e 260 D. Lvo 152/2006 meglio sopra indicati alle lett. I) e L) commessi da V., Ba. e Be, nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono, poste in essere a Firenze ed altrove dal luglio 2011.

HH) relative all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24 D.Lvo n. 231/2001 in relazione gli artt. 640 cod. pen meglio sopra indicati alle lett. M) commessi da V., da Ba. e da Be nelle qualità societarie indicate e con le condotte descritte ai capi che precedono, poste in essere a Firenze ed altrove dal gennaio 2011 e sino ad oggi.

- 13 -

Secondo l'impostazione dell'accusa la società V., incaricata di smaltire i fanghi delle paratie e dei pali di perforazione, di fatto si sarebbe limitata a predisporre i fittizi preventivi da esibire alla stazione appaltante e a stipulare poi i contratti con N., apparendo quale smaltitore, ma svolgendo una mera funzione di intermediari, a prezzo notevolmente inferiore (tra i 60 e i 50 euro a tonnellata) rispetto all'effettivo prezzo praticato da N. alla Stazione appaltante.

Nel corso dell'udienza il Pubblico Ministero ha riassunto in questi termini l'accusa nei confronti della società V. : *"Questa società è quella che, nel corso del tempo, ha mantenuto nell'appalto la maggior parte dei lavori di subappalto relativi al movimento terra, gestione rifiuti, trasporti. Nel caso specifico, l'attualità è perché credo ancora sia società soggetto presente in cantiere. Nelle modalità esecutive di questi subappalti è stato rilevato come a sua volta la società sia una sorta di scatola vuota perché poi chi esegue il trasporto lo smaltimento dei rifiuti e via dicendo sono altri soggetti, a volte entrano con contratti di nolo, a caldo o a freddo, quello che è, attraverso modalità per cui sfugge un preciso e pieno controllo della disciplina dei subappalti; ma soprattutto vediamo c'è un rapporto continuativo con la società V. S. che è, per una serie di profili e prospettive, è sostanzialmente il monopolista di questi trasporti perché si condivide con altri smaltitori i contratti e V. sembra essere sostanzialmente non un soggetto che autonomamente*

ha una capacità imprenditoriale ma un intermediario rispetto a questi smaltimenti che hanno appunto come connotato particolare la loro illiceità".

- 14 -

Ritiene il giudice che, in mancanza di altri elementi (le argomentazioni esposte dal Pubblico Ministero alle pagine 1836, 1837 e 1838 della misura cautelare non riguardano, infatti, la società V ), si debba fare riferimento alle argomentazioni esposte in udienza dall'organo dell'accusa.

Nei termini sopra riportati, non sussistano dei gravi indizi di colpevolezza a carico della società V . La documentazione in atti porta ad escludere che la società V; sia una "scatola vuota". Dai bilanci, dai conti correnti, dalle fatture emerge, al contrario, un fatturato di milioni di euro e la presenza di oltre 100 dipendenti. Sotto tale aspetto non sussiste la prova che la società V abbia agito solo quale soggetto interposto per la società V S

- 15 -

Con specifico riferimento alle ipotesi di truffa occorre escludere che la società V abbia ricavato in modo diretto l'illecito profitto costituito dal maggior costo delle opere. E' stata la società N che ha incassato i ricavi della maggiorazione. Il margine di profitto che N ha guadagnato è rimasto a sé non risulta sia stato in alcun modo trasferito alla società V

Con riferimento al danno ambientale occorre sottolineare il ruolo di intermediario e di trasportatore della società V . Non risulta che sia stata essa a conferire il codice al prodotto e la stessa avrebbe certamente guadagnato di più in caso di diversa classificazione dei rifiuti.

Va, peraltro, sottolineato, sotto il profilo dell'idoneità che il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca della autorizzazione al trattamento dei rifiuti (da intendersi come trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione), laddove non risulta che la medesima abbia, nel caso in esame, direttamente trattato i rifiuti, avendo invece il diverso ruolo di intermediatore e, in alcuni casi, di trasportatore dei medesimi.

per questi motivi

rigetta le richieste di applicazione delle misure interdittive nei confronti delle società I , N e V. e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Firenze, 24 marzo 2014.

Il giudice  
(Angelo Antonio Pezzuti)

Apeur

Depositato il 24/3/14

Il cancelliere

DOMENICA DEBORA PIZZOLI



9

Tribunale distrettuale del riesame di Firenze

Procedimento n°      Reg. Gen. Impugnaz. 310 cpp

rgnr                  Firenze

Il collegio così composto:

Dott. Livio Genovese Presidente

Dott. Pier Francesco Magi Giudice rel. ed est.

Dott. Monica Tarchi Giudice

sull'appello ex art. 310 cpp avverso l'ordinanza di rigetto di applicazione di misura cautelare dell'interdizione dell'esercizio della attività nell'appalto Tav di Firenze, depositata in data 24.3.2014 dal Gip c/o Tribunale di Firenze, proposto dall' Ufficio del PM c/o il Tribunale di Firenze, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 2.7.2014 così provvede:

Il Gip c/o il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 24.3.2014 rigettava la richiesta di applicazione della interdizione dall'esercizio dell'attività nell'appalto Tav di Firenze, ai sensi dell'art. 45 del D. lgs n°231/2001 nei confronti della Società consortile N                  , indagata in relazione agli illeciti amministrativi di cui ai capi V) (traffico organizzato di rifiuti) Z) (truffe ai danni di ente pubblico anche in forma associata) e AA) (abusi di ufficio anche in forma associata), contestazioni da intendersi qui integralmente riportate. Il Gip nel provvedimento impugnato escludeva la sussistenza di fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.



Il Gip escludeva tale pericolo in considerazione dell'allontanamento dalla Società consortile N della persone che materialmente avevano posto in essere le condotte delittuose ed in considerazione dell'adozione di un modello organizzativo idoneo ad impedire la rinnovazione delle medesime condotte. Il PM proponeva appello con tre motivi: l'asserzione dell'irrelevanza dei profili adottati dal Gip qualificati clausole di stile; il rilievo della omessa verifica da parte del Gip circa l'adempimento da parte della Società consortile degli obblighi di cui all'art. 17 lettera a) e b) del D.lgs n° 231/2001 ed infine ancora la mancata verifica in concreto dell'idoneità dei nuovi assetti organizzativi. Si costituiva la parte appellata N con memoria depositata in data 27.6.2014 in cui richiedeva il rigetto dell'appello.

Preliminarmente il Tribunale rileva, accogliendo l'eccezione difensiva della parte appellata, la inammissibilità della introduzione per la prima volta in sede di udienza di appello delle nuove tematiche e dei nuovi motivi di appello, contenuti nelle "note di discussione" e in particolare al punto 7 e relativi allegati, prodotte in questa sede di udienza di appello, mai dedotti prima dal PM né sottoposti al Giudice del provvedimento appellato né presi in esame dal Giudice a quo e neppure formulati nei motivi di cui al presente atto di appello. Ciò appare in contrasto con il principio devolutivo che governa anche l'appello cautelare. Infatti secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "In tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del Giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnate, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati



nell'istanza sottoposta al Giudice di primo grado, né al Giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere di ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal Giudice "a quo" (confr. Cass. Sez 1 sentenza n° 43913 del 2.7.2012 depositata in data 13.11.2012).

L'appello appare infondato e non può essere accolto. Ritiene il Tribunale che nel caso in esame manchi l'indefettibile preliminare presupposto sempre richiesto per l'applicazione di qualsivoglia misura cautelare ed anche della misura interdittiva de qua ossia il periculum. Infatti perché sia applicabile ad una persona giuridica, come misura cautelare, la misura interdittiva dell'attività è necessario anzitutto che vi siano "fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede" come espressamente richiesto dall'art. 45 D. lgs 231/2001. Nel caso in esame non si ravvisano tali fondati e specifici elementi né appare esservi un concreto e quindi attuale pericolo di reiterazione di quelle condotte costituenti reato che in passato siano state poste in essere anche nell'interesse dell'ente. Si tenga conto al riguardo che i soggetti posti in posizione apicale imputati di tali condotte di reato sono stati tutti allontanati e nulla più hanno a che fare con il consorzio. Ma c'è molto di più; infatti si sono inoltre dimessi anche il precedente Presidente del consiglio di amministrazione della N. e l'amministratore del consiglio di Amministrazione e soprattutto non è più presente in N. la Società C, coinvolta nell'inchiesta, il cui pacchetto di quote azionarie è stato interamente acquistato da un'altra Società ossia la Società I spa (detentrica anche dell'intero pacchetto di E).



scarl) per cui il consorzio N appare assumere una sostanza economica ed imprenditoriale totalmente diversa dal passato. Vi è dunque la presa in carico dell'attività di direzione e coordinamento della Società N e quindi della commessa Tav da parte di una compagine imprenditoriale del tutto diversa con conseguente ulteriore e profondo rinnovamento del management nel suo complesso. Trattasi di vicenda destinata ad avere inevitabili ripercussioni innovative sia dal punto di vista della solidità economico finanziaria sia dal punto di vista della capacità gestionale e tecnica nella esecuzione dell'appalto. Quanto alla asserita mancanza di verifica da parte del Gip in ordine al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17 lettera a) e b) del D.lgs. 231/2001 si deve comunque rilevare che tale norma non è dettata per la materia cautelare ma semplicemente configura l'opportunità per l'ente ritenuto responsabile di illecito amministrativo di evitare che gli vengano irrogate le sanzioni interdittive appunto come sanzioni e non come misure cautelari. Per l'applicazione della misura interdittiva in sede cautelare è invece previa "conditio sine qua non" l'esistenza del periculum ossia la sussistenza di fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede. Una volta esclusi, per le ragioni di cui sopra tali elementi e acclarata pertanto la insussistenza o quantomeno la mancata dimostrazione di tale indefettibile presupposto applicativo, la misura interdittiva non potrà mai essere applicata ed a nulla rileva l'avverarsi o meno delle condizioni di cui al citato art. 17 lettera a) e b). In ogni caso depone pur sempre nel senso della mancanza di pericula l'aver la N deliberato anche in nuova



5)

gestione il rinnovato impegno di ottenere dalle banche idonea Garanzia Profitto del Reato al fine di garantire l'obbligo di corresponsione del profitto del reato, ove dovesse risultare dovuto all'esito del procedimento penale che vede coinvolte le figure che ricoprivano posizioni apicali nella società. Altrettanto dicasi del nuovo modello organizzativo adottato con l'istituzione di un organismo di sorveglianza e la previsione di quattordici procedure comportamentali tra cui quelle che riguardano le aree dello stesso genere di quelle riguardanti l'inchiesta penale richiamandosi integralmente sul punto anche in questa sede quanto già evidenziato ed argomentato dal Gip nell'impugnato provvedimento.

Allo stato, per quanto sopra esposto, mancano dunque elementi di fatto ed indici sintomatici concreti che possano far ritenere come effettivamente sussistente il pericolo paventato dalla parte appellante che pertanto appare essere meramente congetturale.

PQM

Rigetta l'appello avverso l'ordinanza depositata in data 24.3.2014 dal Gip c/o Tribunale di Firenze, proposto dall' Ufficio del PM c/o il Tribunale di Firenze con conferma dell'impugnata ordinanza.

Firenze 2.7.2014

L'estensore

Il Presidente

TRIBUNALE DEL RIESAME DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 LUG 2014

Il Cancelliere  
Roberto Nardesi